



VERIFICA COMPLETEZZA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

1. OGGETTO:

- [ID: 12966] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "*Monte La Fine e Monte Pratolungo*", della potenza di 78 MW, sito nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana, presso i comuni di Castel del Rio (BO) e Firenzuola (FI) - Proponente: EEA Italy Wind S.r.l.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*";
- R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 "*Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*";
- legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R "*Regolamento forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
- **Regolamento Vincolo Idrogeologico - Funzioni in materia di tutela del territorio per interventi di carattere urbanistico ed edilizio** (*approvato dal Consiglio dell'Unione con delibera n. 21 del 29/07/2016*)

3. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Il progetto del Parco Eolico in località "Monte La Fine e Monte Pratolungo" è previsto a cavallo tra i comuni di Castel del Rio (BO) Firenzuola (FI). L'impianto prevede una potenza totale di 78,0 MW ed una produzione di circa 206,9 GWh/anno e si compone di 13 aerogeneratori, ognuno con una potenza pari a 6,0 MW, e distribuiti in modo lineare da Est a Ovest lungo un tracciato di circa 7,0 km e copre una superficie di circa 24 ettari ad una quota media di 860 m con aerogeneratori di tipo Vestas V150 (*torre di altezza pari a 105 m, rotore di 150 m*).

Di questi aerogeneratore 7 (dal WTG01 a WTG7) sono previsti nell'ambito comunale di Firenzuola ed i restanti 6 (dal WTG08 a WTG13) nell'ambito comunale di Castel del Rio (*figura 1*).

L'allacciamento alla RTN è previsto tramite la costruzione di una nuova sottostazione utente, realizzata attraverso un ampliamento di circa 750 m² (50 x 15) m² della sottostazione esistente di Pietramala che dista circa 8,6 km dalla cabina di smistamento prevista.




Figura 1 - Ubicazione generale aerogeneratori




Figura 2 - Posizione cabina RTN rispetto al parco eolico

4.0 DOCUMENTAZIONE

Di seguito si riporta l'elenco degli elaborati presentati.

Relazioni

- R.CV.116.EEA.23.001.00 Relazione generale
- R.CV.116.EEA.23.002.00 Relazione anemologica
- R.CV.116.EEA.23.003.00 Relazione di calcolo delle opere di fondazione
- R.CV.116.EEA.23.004.00 Relazione logistica e trasporto WTG
- R.CV.116.EEA.23.005.00 Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo
- R.CV.116.EEA.23.006.00 Cronoprogramma lavori
- R.CV.116.EEA.23.007.00 Piano di dismissione
- R.CV.116.EEA.23.008.00 Computo metrico estimativo



R.CV.116.EEA.23.009.00	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
R.CV.116.EEA.23.010.00	Relazione geologica
R.CV.116.EEA.23.011.00	Inquadramenti catastali ed elenco particelle
R.CV.116.EEA.23.012.00	Relazione descrittiva delle opere elettriche
R.CV.116.EEA.23.013.00	Relazione di calcolo della gittata
R.CV.116.EEA.23.014.00	Studio impatto ambientale- relazione paesaggistica
R.CV.116.EEA.23.015.00	Studio impatto ambientale- parte i,ii,iii
R.CV.116.EEA.23.016.00	Studio impatto ambientale- allegato 1 - Piano di monitoraggio
R.CV.116.EEA.23.017.00	Studio impatto ambientale- allegato 2 - Emissioni polverlulente
R.CV.116.EEA.23.018.00	Studio impatto ambientale- allegato 3 - Ricadute socio-economiche
R.CV.116.EEA.23.019.00	Studio impatto ambientale- allegato 4 - Valutazione d'incidenza ambientale
R.CV.116.EEA.23.020.00	Studio impatto ambientale- allegato 5 - Viac
R.CV.116.EEA.23.021.00	Studio impatto ambientale- allegato 6 - Viarc
R.CV.116.EEA.23.023.00	Studio impatto ambientale- allegato 7- monitoraggio avifauna e stima dei possibili impatti
R.CV.116.EEA.23.024.00	Studio impatto ambientale- allegato 8- monitoraggio chiroterro-fauna e stima dei possibili impatti
R.CV.116.EEA.23.025.00	Studio impatto ambientale- allegato 9- relazione campi elettromagnetici
R.CV.116.EEA.23.026.00	Sintesi non tecnica
R.CV.116.EEA.23.027.00	Quadro economico
R.CV.116.EEA.23.029.00	Inquadramenti fotografici

Tavole

D.CV.116.EEA.23.001.00	Inquadramento generale su ctr (tav n)
D.CV.116.EEA.23.002.00	Corografia generale di avvicinamento su ctr (tav n)
D.CV.116.EEA.23.003.00	Planimetria di sito
D.CV.116.EEA.23.004.00	Cantierizzazione di sito
D.CV.116.EEA.23.005.00	Piazzole (stato di fatto, di cantiere, di esercizio) (tav n)
D.CV.116.EEA.23.006.00	Particolari costruttivi- tipici
D.CV.116.EEA.23.007.00	Fondazioni
D.CV.116.EEA.23.008.00	Planimetria delle linee elettriche su ctr
D.CV.116.EEA.23.009.00	Planimetria sottostazione
D.CV.116.EEA.23.010.00	Schema elettrico unifilare

5.0 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Nella nota del MASE viene riportato che la ditta ha richiesto, in sede di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, anche l' "autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

L'area di intervento rientra completamente all'interno delle aree soggette alla disciplina del Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", al R.D. 16 maggio 1926, n. 1126



“Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R “Regolamento forestale della Toscana” e ss.mm.ii..

Secondo l'art. **42** comma **5** della legge forestale regionale “L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:

- a) *la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4;*
- b) *la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4”.*

Al comma **7** dello stesso articolo richiamato sopra viene riportato che “Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori” e nel comma **8** viene riportato che “Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione”.

Ai fini quindi dell'individuazione del corretto iter in relazione alle opere in progetto è necessario far riferimento a quanto definito nel regolamento forestale ed in particolare a quanto definito negli articoli dal **96** al **101** ovvero al “Capo III - Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico – edilizio”. Nel caso in oggetto le opere non rientrano tra quelle di cui agli art. 98, 99 e 100 e quindi, per residui, sono soggetti ad autorizzazione di cui alla **101**. Lo stesso art. **101** al comma **2** riporta chiaramente che:

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:

- a) *delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75 , in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;*
- b) *delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;*
- c) *delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;*



d) *dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.*

In aggiunta a quanto sopra si rileva che l'art. **73** comma **2** del regolamento forestale riporta che *“Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche)...omissis...”*.

Ad oggi tale decreto, seppur non sia stato ufficialmente abrogato, può ritenersi sostanzialmente superato dalle NTC 2008 che, come recita la premessa al capitolo 1: *“..omissis...raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali”* e, soprattutto, risultano essere coerenti con gli Eurocodici (Eurocodice 7- progettazione geotecnica in particolare). Il D.M. 11/03/1988 non è applicabile (tranne per quanto riportato al par. 2.7 di NTC 2008) poiché legato alla progettazione tradizionale alle tensioni ammissibili (per le strutture), con utilizzo del coefficiente globale di sicurezza (per la geotecnica) e non consente di valutare la stabilità e le prestazioni in esercizio secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite basato sull'impiego dei coefficienti parziali e normato al par. 2.3 di NTC 2008 in accordo con l'Eurocodice.

Come si evince quindi da quanto sopra riportato ai fini di poter valutare il progetto in oggetto ai fini del vincolo Idrogeologico, e quindi poter provvedere al rilascio del relativo atto, è necessario che siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 101 del regolamento forestale e quindi predisporre quanto definito all'art. 75 dello stesso regolamento e che il progetto sia con **grado di progettazione esecutivo** (art. 101 comma 2 lettera b regolamento forestale) per tutte le opere previste. Da una verifica generale/preliminare la documentazione presentata non rispetta tale grado di progettazione sia da un punto di strutturale, geologico, sismico, idraulico ed idrogeologico.

Borgo San Lorenzo lì 27/11/2024

*Il Responsabile del Procedimento per
Vincolo Idrogeologico di cui al Titolo III - Capo III del D.P.G.R. 48/R/2003
e ss.mm.ii.*

dott. geol. Stefano Roccabianca¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa